



## CONSORZIO ASI DI PALERMO IN LIQUIDAZIONE

(ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 8/2012 e ss.mm.ii.)

\*\*\*

**AVV. MICHELE CIMINO**  
**COMMISSARIO LIQUIDATORE**

(giusta D.A. n. 15/gab/2023 del 21.4.2023 dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana)

### DETERMINA COMMISSARIALE

**N. 20 del 18/10/2023**

**OGGETTO:** modifica determina n. 8 del 1.6.2023 - Lite F [REDACTED] e Fall.to S. [REDACTED] a C/Consorzio ASI di Palermo in liquidazione – Costituzione innanzi alla Corte d'Appello di Palermo nel giudizio promosso con reclamo ex art. n. 22,2c. L.F. - Conferimento incarico legale.

### IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

- vista la legge regionale n. 8 del 12/01/2012 istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP);
- visto, in particolare, l'art. 19 della legge regionale n. 8/2012 e ss.mm.ii. che tra l'altro testualmente recita: "*i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione*";
- visto il D.A. 15/gab/2023 con il quale è stato nominato il Commissario Liquidatore del Consorzio ASI di Palermo in liquidazione, per l'adozione degli atti e provvedimenti finalizzati ad assicurare la sana gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, instaurati dal Consorzio ASI, posto in liquidazione, con il conferimento del relativo potere di rappresentanza nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, con le quali tali rapporti intercorrono;

### PREMESSO CHE:

- il Giudice del Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1553/2010, ha definito il giudizio promosso dalle Curatele F [REDACTED] a. e F [REDACTED] (N.R.G. 8446/2002) di accertamento del credito vantato nei confronti di questa Amministrazione, in forza del contratto d'appalto n. 18/10/1989;
- la predetta sentenza di condanna veniva impugnata da questo Consorzio innanzi alla Corte

CONSORZIO ASI PER LA PROVINCIA DI PALERMO IN LIQUIDAZIONE  
Protocollo Interno N. 684/2023 del 18-10-2023  
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

## CONSORZIO ASI DI PALERMO IN LIQUIDAZIONE

(ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 8/2012 e ss.mm.ii.)

\*\*\*

### AVV. MICHELE CIMINO COMMISSARIO LIQUIDATORE

(giusta D.A. n. 15/gab/2023 del 21.4.2023 dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana)

d'Appello di Bologna (NRG 14/2011) ed il secondo grado di giudizio si concludeva con sentenza di rigetto del ricorso n. 3341/2019;

- lamentando il mancato pagamento del credito vantato, anche a seguito delle procedure esecutive intraprese, le Curatele introducevano il ricorso per dichiarazione di fallimento, notificato a questa Amministrazione in liquidazione in data 22/06/2022 per chiedere al Giudice adito di accertare e dichiarare, previ gli accertamenti d'ufficio del caso e di legge, il fallimento di questo Consorzio ASI di Palermo in liquidazione;
- instauratosi il giudizio innanzi al Tribunale di Palermo SEZ. IV<sup>^</sup> Fallimentare, nella procedura prefallimentare citata, questo Ente conferiva incarico all'Avv. Alberto Marino, per costituirsi nell'ambito del predetto procedimento che si concludeva con Decreto di rigetto del 14/04/2023 (R.G. 107/2022) dell'istanza delle curatele;

**VISTO** il reclamo delle Curatele istanti Fall.to Magri Anselmo S.P.A. e Fall.to S.I.GE.CO. s.p.a proposto contro il Decreto del 14/04/2023, ai sensi dell'art. 22,2c. L.F. innanzi alla Corte d'Appello di Palermo, assunto al prot. N. 320 del 24/05/2023;

**VISTO**, altresì, il Decreto del 18/05/2023 con cui la Corte d'Appello di Palermo ha fissato l'udienza per il g. 07/07/2023 per la trattazione del ricorso;

**RITENUTO** opportuno, costituirsi nei termini di legge;

**CONSIDERATO** che il Consorzio ASI di Palermo in liquidazione non è dotato di un albo dei professionisti di fiducia cui conferire incarichi legali;

**VISTI** l'art. 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e le Linee guida n.12 L'affidamento dei servizi legali Approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018,

**RITENUTO** di dover conferire apposito mandato all'Avv. Alberto Marino, già incaricato di rappresentare l'Ente nel primo grado di giudizio con D.C.L. n...07/2022, per continuità di difesa processuale;

**CONSIDERATO** che questo Consorzio conferiva incarico all'Avv. Alberto Marino con determina di incarico n. 8/2023 del 1.6.2023, con una spesa prevista di € 10.682,33, compresa IVA, C.P.A. e al lordo della ritenuta d'acconto, calcolata, come specificato nella relativa convenzione, all'art. 7, "*secondo i valori medi della tariffa di cui al D.M. n. 147/22, secondo il valore della controversia, maggiorato con*

## CONSORZIO ASI DI PALERMO IN LIQUIDAZIONE

(ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 8/2012 e ss.mm.ii.)

\*\*\*

**AVV. MICHELE CIMINO**

**COMMISSARIO LIQUIDATORE**

(giusta D.A. n. 15/gab/2023 del 21.4.2023 dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana)

*percentuale pari al 50% e quindi nel modo seguente: Tabelle 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)*

*Competenza: dichiarazione di fallimento Valore della causa: da € 1.000.001 a € 2.000.000";*

**VISTA** la nota dell'Avv. Marino del 19.9.2023, assunta al prot. n. 628 del 19.9.2023, in cui lo stesso riteneva *"che la quantificazione dei compensi spettanti al professionista incaricato, così come elaborata negli atti trasmessi allo scrivente, non è conforme alle norme che regolano la materia e, per taluni aspetti, alla giurisprudenza di legittimità"*. Ciò in quanto la *"voce "dichiarazione di fallimento" di detti parametri. Detta voce, tuttavia, fa riferimento esclusivo all'attività del professionista incaricato di redigere e depositare un ricorso per dichiarazione di fallimento e non presuppone il contraddittorio delle parti"*: invero, *"In tale ipotesi la "competenza" deve essere necessariamente individuata nella voce "giudizi di cognizione innanzi al Tribunale" (o davanti alla Corte di appello, a seconda della fase processuale)"*, rimanendo *"esclusa l'attività per la fase istruttoria perché oggettivamente non espletata"*. Inoltre, quanto al *"Valore della causa. Il valore delle controversie aventi per oggetto il ricorso per la dichiarazione di fallimento del debitore non è riconducibile all'ammontare del credito del ricorrente, come accade nelle esecuzioni individuali o nei c.d. "condannatori", bensì all'indeterminabile ammontare del passivo del debitore"*, dovendosi quindi far riferimento a un *"valore indeterminabile di cause che abbiano particolare complessità e importanza"*.


**RITENUTA** l'oggettiva correttezza delle motivazioni addotte dall'Avv. Marino, sia in merito all'oggetto che al valore della controversia;

**RITENUTA** l'illegittimità della determina in merito alla quantificazione del corrispettivo e, conseguentemente, della relativa convenzione;

**RITENUTO** di dover annullare la determina n. 8/2023 in *parte qua*, con contestuale modifica della stessa, nella parte in cui dispone *"- di dare atto che la spesa di € 10.682,33, compresa IVA, C.P.A. e al lordo della ritenuta d'acconto, graverà sul capitolo del bilancio regionale di cui all'art. 19, co. 4bis, della L.r. Sicilia n. 8/2012 e che, a tal fine, la presente determina sarà trasmessa all'Assessorato regionale delle attività produttive e troverà esecuzione dopo che verrà autorizzata l'assunzione del relativo impegno di spesa sul pertinente capitolo del bilancio regionale"*;

**RITENUTO** contestualmente di dover annullare la convenzione allegata alla determina n. 8/2023 e di sostituirla con una nuova convenzione, allegata alla presente;

**CONSIDERATO** che il Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale in liquidazione di Palermo non



## CONSORZIO ASI DI PALERMO IN LIQUIDAZIONE

(ai sensi dell'art. 19 L.R. n. 8/2012 e ss.mm.ii.)

\*\*\*

### AVV. MICHELE CIMINO COMMISSARIO LIQUIDATORE

(giusta D.A. n. 15/gab/2023 del 21.4.2023 dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana)

dispone, allo stato, di alcuna liquidità che consenta di assumere il relativo impegno di spesa e che il conferimento dell'incarico è indispensabile per la ordinaria e regolare prosecuzione delle attività di liquidazione;

**VISTO** l'art. 19, co. 4 bis, della l.r.s. 2012, n. 8, secondo il quale, al fine di scongiurare effetti potenzialmente pregiudizievoli per il patrimonio dei Consorzi ASI in liquidazione, il Dipartimento regionale delle attività produttive è autorizzato a provvedere alla liquidazione, nei limiti dello stanziamento annuale, delle spese documentate necessarie per il funzionamento delle gestioni liquidatorie dei Consorzi;

**CONSIDERATO** che il conferimento del presente incarico è funzionale e indispensabile per la tutela del patrimonio del Consorzio e per la ordinaria e regolare prosecuzione delle attività di liquidazione;

**CONSIDERATO** che la spesa trae origine da un rapporto obbligatorio giuridicamente vincolante soltanto per il Consorzio e va imputa al capitolo del bilancio regionale di cui all'art. 19, co. 4 bis, della l.r.s. 2012, n. 8 ai soli fini del pagamento ex art. 1180 c.c., senza che ciò comporti, di conseguenza, una posizione debitoria della Regione né verso il terzo creditore, né verso la gestione liquidatoria;

#### DETERMINA

- di annullare la determina n. 8/2023 del 1.6.2023, in parte qua, come in preambolo, e di sostituirla come segue: "di dare atto che la spesa di € 31.164,62, compresa IVA, C.P.A. e al lordo della ritenuta d'acconto, graverà sul capitolo del bilancio regionale di cui all'art. 19, co. 4bis, della L.r. Sicilia n. 8/2012 ai soli fini del pagamento ai sensi dell'art. 1180 c.c., senza l'assunzione di alcuna posizione debitoria della Regione né verso il professionista, né verso la gestione consortile;
- di annullare la convenzione allegata alla determina di incarico n. 8/2023;
- di dare immediata comunicazione del provvedimento al legale incaricato, nonché al Servizio Vigilanza del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive e all'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni;
- pubblicare la presente sul sito web, nell'apposita area.

#### Il Commissario Liquidatore

*Avv. Michele Cimino*

*(firmato digitalmente)*

MICHELE  
CIMINO

Firmato digitalmente  
da MICHELE CIMINO  
Data: 2023.10.18  
18:50:36 +02'00'